Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Mercoledì 14 dicembre — Numero 292

Norme per l'abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » per l'anno 1922

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1922 sono stabiliti nella misura seguente

In Roma sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno:

Per un anno	L. 65
» » semestre	» 36
» » trimestre	» 20

All'estero (Paesi dell'Unione postale):

Per un anno	L. 120
» » semestre	» 80
» » trimestre	» 50

La corrispondenza concernente le associazioni, come pure i relativi vaglia, debbono essere indirizzati all'*Amministrazione* della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, va sempre aggiunta la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 46, lettera *a*) della tariffa (allegato *A*) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, numero 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale, n. 1134.

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Relazione di S. E. il ministro del tesoro, a S. M. il Re, in udienza del 30 ottobre 1921, sul R. decreto relativo alle XVI e XVII prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1921-922.

SIRE!

La normale dotazione di bilancio per sussidi vari di pubblica beneficenza, dopo le elargizioni già autorizzate in occasione di pubbliche calamità, si presenta insufficiente a fronteggiare le ulteriori occorrenze.

Pertanto, il Consiglio dei ministri, allo scopo di assicurare che non manchi nei casi di gravi necessità il diretto ed immediato soccorso dello Stato alle popolazioni, ha deliberato di attingere, in via d'urgenza, dal fondo di riserva per le spese impreviste, disponibile sul bilancio del Ministero del tesoro, la somma di L. 400,000, valendosi della facoltà accordata dall'art. 38 della vigente legge di contabilità generale dello Stato.

Gli schemi dei seguenti due decreti, che il riferente si onora di sottoporre all'augusta sanzione della Maestà Vostra, autorizzano, complessivamente, il prelevamento dell'anzidetta somma e l'assegnazione della medesima al bilancio del Ministero dell'interno.

Regio decreto 30 ottobre 1921, n. 1629, *che autorizza una 17ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n 146 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-922.*

VITTORIO EMANUELE III,

per grazia di Dio e per volontà della Nazione,

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 10,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-922, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 8,463,048,92 rimane disponibile la somma di L. 1,536,951,08;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 146 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1921-922, è autorizzata una 17ª prelevazione nella somma di lire duecentomila (L. 200,000) da portarsi in aumento al capitolo n. 40 « Soccorsi diversi di pubblica beneficenza, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 3 novembre 1921, n. 1691, *che approva talune disposizioni abrogandone altre, relative all'Amministrazione della giustizia in Tripolitania.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visti i RR. decreti 9 gennaio 1913, n. 39, 17 maggio 1919, n. 886, e 16 agosto 1919, n. 1609;

Visti i RR. decreti 20 marzo 1913, n. 289, 4 gennaio 1914, n. 11, 31 maggio 1914, n. 519, ed i decreti Luogotenenziali 23 dicembre 1915, n. 1895, 26 agosto 1916, n. 1145, 15 aprile 1917, n. 938, relativi all'ordinamento della giustizia e alle leggi da applicarsi;

Visto il R. decreto 1° giugno 1919, n. 931, che approva le norme fondamentali per l'assetto della Tripolitania;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le unite disposizioni per l'amministrazione della giustizia in Tripolitania, viste, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Art. 2.

Sono abrogate le disposizioni del decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1895, e quelle dell'articolo 19, 2° alinea, del R. decreto 20 marzo 1913, n. 289 ed ogni altra contraria al presente decreto.

Art. 3.

Con decreto del ministro delle colonie, su proposta del governatore, verranno coordinate in testo unico le disposizioni del presente decreto con quelle dell'ordinamento giudiziario e delle norme complementari attualmente in vigore, apportandovi le modificazioni necessarie al coordinamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — GIRARDINI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

TITOLO I.

Disposizioni generali circa le giurisdizioni

Art. 1.

I cittadini italiani contemplati nell'articolo 1 del Regio decreto 1° giugno 1919, n. 931, possono esercitare funzioni di giudice, di cancelliere, di segretario e di ufficiale giudiziario, quando ne abbiano i requisiti richiesti dalla legge.

Le funzioni di giudice sono affidate per decreto Reale, su proposta del governatore; quelle di cancelliere, di segretario, di ufficiale giudiziario sono conferite con decreto del governatore.

Art. 2.

Per tutte le cause civili e penali di competenza del tribunale per gli indigeni giudica il tribunale regionale.

Il tribunale regionale nei giudizi penali che in Italia sono di competenza del tribunale, è composto del giudice regionale che lo presiede e di due assessori cittadini italiani, i quali giudicano con voto deliberativo.

Quando alcuno degli imputati sia di religione islamica, uno almeno dei cittadini assessori deve essere di tale religione.

Art. 3.

Il governatore con suo decreto provvede al regolamento per la nomina degli assessori ed a tutto ciò che riguarda l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 4.

I tribunali della Sciaria stabiliranno le norme del proprio funzionamento, che, previa approvazione, andranno in vigore con decreto del governatore, il quale determina anche le relative circoscrizioni.

Art. 5.

La giurisdizione delle autorità che amministrano giustizia, in materia del diritto consuetudinario vigente, può, ove occorra, es-

sere raccolta e coordinata con decreto del governatore, sentiti i capi delle giurisdizioni.

TITOLO II.

Delle giurisdizioni speciali

—

CAPO I.

Art. 6.

Del tribunale Sciaritico.

Il cadì conosce di tutte le materie indicate nell'art. 29 della legge fondamentale, salva alle parti la facoltà di cui all'art. 27 del R. decreto 20 marzo 1913, n. 289.

Egli inoltre conosce di tutte le controversie civili di valore non superiore alle L. 1000, purchè non abbiano per oggetto la proprietà e gli altri diritti su immobili, ma se una almeno delle parti intenda adire il tribunale regionale, questo è investito della competenza a decidere.

Il cadì conosce parimenti delle cause penali e civili, rinviate dall'autorità giudiziaria, a senso dell'art. 14 del presente decreto.

Art. 7.

Il cadì può delegare anche fuori della propria sede l'esercizio delle sue funzioni ad un *naib* o ad altro notabile, da lui designato e nominato con decreto del governatore.

Art. 8.

Tutte le decisioni del cadì, eccetto quelle civili di valore non superiore alle lire duecento, sono appellabili al tribunale sciaritico superiore.

Art. 9.

Le decisioni e i provvedimenti del cadì, quando non siano più suscettibili del rimedio dell'appello, sono eseguibili a cura dello stesso cadì senza necessità della omologazione, prevista nell'articolo 8 del R. decreto 20 marzo 1913, n. 289.

L'intervento della forza pubblica per la esecuzione forzata delle decisioni deve essere autorizzato dall'autorità locale del Governo su richiesta dello stesso cadì o della parte.

Art. 10.

Qualora la decisione contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico o al diritto pubblico interno, il Governatore può ordinare la temporanea sospensione dell'esecuzione, rimettendo le parti a nuovo giudizio avanti la stessa autorità che ha pronunciata la decisione.

CAPO II.

Del tribunale sciaritico superiore

—

Art. 11.

E' istituito in Tripoli il tribunale sciaritico superiore composto dei cadì di Tripoli e di un congruo numero di altri giudici, scelti fra i cadì e gli ulema.

Il presidente è eletto a maggioranza dai componenti il Collegio e dura in carica un anno. La stessa persona non può essere successivamente rieletta prima di un biennio dalla scadenza dalla carica.

Il tribunale di regola giudica nelle cause in numero di tre giudicanti.

Art. 12.

Il tribunale sciaritico superiore conosce in seconda istanza di tutte le decisioni appellabili pronunciate dai cadì.

Conosce inoltre delle cause rinviate a senso dell'art. 14 del presente decreto.

Le sue decisioni sono esecutive senza omologazione.

Sono applicabili le norme degli articoli 9 e 10.

CAPO III.

Del tribunale Rabbinico

—

Art. 13.

Il tribunale rabbinico conosce di tutte le materie designate nell'art. 29 della legge fondamentale.

Il governatore con suo decreto per determinate località può delegare al tribunale rabbinico la cognizione di cause di ordinaria giurisdizione.

È mantenuto in favore dei contendenti di religione israelita il disposto dell'art. 27 del R. decreto 20 marzo 1913, n. 289.

TITOLO III.

Giurisdizione ordinaria

—

Art. 14.

L'autorità giudiziaria ordinaria in determinate contingenze o limitatamente alle cause civili vertenti fra mussulmani o tra israeliti ha facoltà di rinviare le parti per atti istruttori od anche per il giudizio alle giurisdizioni sciaritiche e rabbiniche.

Parimenti il giudice o l'istruttore possono rimettere la cognizione di alcune cause penali di lieve entità contro mussulmani e di competenza non superiore a quella del pretore al giudizio del cadì perchè applichi la pena secondo la consuetudine.

Art. 15.

Il ministro delle colonie, su proposta del governatore, ha facoltà di istituire in determinate località sezioni di tribunale.

La sezione in materia civile e penale ha la medesima competenza del tribunale regionale e per il suo funzionamento sono applicabili le norme del R. decreto 27 febbraio 1921, n. 315.

Art. 16.

Il giudice regionale oltre la facoltà conferitagli dall'art 19 prima parte del R. decreto 20 marzo 1913, n. 289, esercita tutte le funzioni che la legge assegna al pretore in Italia.

Egli pertanto, nei limiti della competenza del pretore, riceve le denunzie, provvede alle istruttorie e procede ai giudizi senza intervento del pubblico ministero e compie tutti gli atti inerenti a tale funzione.

Nei tribunali, nei quali sono assegnati più giudici regionali, il presidente della Corte, sentito il pubblico ministero al principio di ciascun anno, con suo decreto designa il giudice, al quale sono affidate le funzioni di pretore.

E' applicabile il disposto dell'art. 6, del R. decreto 20 marzo 1913, n 289 alle sentenze appellabili pronunciate dal giudice regionale con funzioni di pretore.

Art. 17.

L'intervento del pubblico ministero avanti il tribunale regionale è facoltativo.

Spetta al capo del pubblico ministero presso la Corte d'appello esercitare le funzioni istruttorie per tutte le cause di competenza della Corte d'assise di Tripoli. Egli inoltre ha facoltà di avocare a sè l'istruttoria delle altre cause.

Art. 18.

L'autorità giudiziaria nei giudizi penali, quando vi siano imputati presenti e altri contumaci ha facoltà, non oltre l'apertura del dibattimento, di ordinare lo stralcio della causa riguardante i contumaci e procedere al giudizio degli imputati presenti.

La stessa autorità dopo la pubblicazione della sentenza in confronto agli imputati presenti, può pronunciare in camera di consiglio sentenza contro i contumaci.

In tal caso il condannato, ove la pena inflitta non sia prescritta o altrimenti estinta ha diritto al rinnovamento del dibattimento nelle forme ordinarie costituendosi alla forza.

Art. 19.

I giudizi di appello di sentenze di condanna a carico di detenuti pronunciate da magistrature esterne alla sede della Corte, si svolgono, di regola, senza la presenza dell'imputato salvo che l'imputato o il pubblico ministero abbiano richiesto la comparizione personale oppure si sia costituita la parte civile e la comparizione sia stata ordinata d'ufficio dal presidente.

In ogni caso sarà comunicata la data del dibattimento.

Art. 20.

Le sentenze penali di condanna pronunciate dal giudice singolo sono appellabili secondo le norme dell'articolo 477 del Codice penale di procedura.

Art. 21.

L'autorità giudiziaria, in caso di necessità, può delegare atti e istruttorie civili e penali di cancellieri agli interpreti o ai funzionari addetti al servizio delle cancellerie e delle segreterie.

Art. 22.

Oltre al caso previsto nell'art. 22 del R. decreto 20 marzo 1913, n. 289, con decreto del giudice possono essere affidate determinate funzioni di cancelleria e di segreteria come la assistenza alle udienze e alle istruttorie, anche a personale non di ruolo.

Art. 23.

Il giudice, qualora concorrano speciali motivi inerenti alle condizioni locali, può nell'applicare la pena scendere al di sotto del minimo fissato dalla legge per il reato commesso purchè non si tratti di imputato che sia recidivo.

Art. 24.

La facoltà dell'oblazione consentita a senso dell'art. 43 del decreto Luogotenenziale 15 aprile 1917, n. 938, è ammessa anche per i reati di competenza del pretore punibili fino a lire trecento di pena pecuniaria e per il caso previsto nel decreto Governatoriale 15 gennaio 1916

Art. 25.

Con decreto Governatoriale verranno sancite le norme di regolamento necessarie all'attuazione e alla pubblicazione del presente decreto.

Art. 26.

Tutte le questioni di diritto transitorio che siano per sorgere dall'applicazione del presente ordinamento vanno risolte con le norme contenute nei Regi decreti 30 novembre 1865, n. 2606, e 1° dicembre 1889, n. 6589 recanti le disposizoni transitorie per la attuazione dei codici civili e penali del Regno.

Per i giudizi in corso o per i gravami si applicano le norme degli articoli 81 e 82 del R. decreto 20 marzo 1913, n. 289.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro

GIRARDINI.

Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1746, *che costituisce in Trento una Giunta provinciale straordinaria.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1269;

Veduto il regolamento provinciale allegato alla patente 26 febbraio 1861, n. 20, del Bollettino delle leggi dell'Impero;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli effetti dell'art. 3 del R. decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1269, è costituita per il territorio di giurisdizione del commissario generale civile della Venezia Tridentina una Giunta provinciale straordinaria con sede a Trento.

La Giunta provinciale straordinaria è composta di un presidente e di sei membri e di altrettanti membri sostituti.

In caso d'impedimento o di assenza il presidente della Giunta provinciale straordinaria è sostituito da un membro della Giunta stessa designato dal presidente e confermato dal commissario generale civile. I singoli membri effettivi sono sostituiti dai rispettivi sostituti.

Art. 2.

È nominato presidente della Giunta provinciale straordinaria l'on. dott. Enrico Conci, senatore del Regno, e sono nominati membri effettivi e sostituti della Giunta stessa i signori:

Detassis dott. Augusto, e a suo sostituto: Avancini Augusto.

Gentili (de) mons. Guido, e a suo sostituto: Cristel Severino.

Granell dott. Antonio, e a suo sostituto: Frenes Enrico.

Lorenzoni avv. Fabio, e a suo sostituto: Balista avv. Gino.

Oberhammer Giuseppe, e a suo sostituto: Habicher rev. Francesco.

Toffol dott. Valentino, e a suo sostituto: Ossato Marco.

Art. 3.

La Giunta provinciale straordinaria delibera le indennità da assegnarsi, a carico dei fondi provinciali, al presidente e ai membri della Giunta stessa.

Tale deliberazione dovrà essere approvata dal commissario generale civile.

Art. 4.

Alla Giunta provinciale straordinaria spetta l'esercizio delle funzioni amministrative demandate dal regolamento provinciale 26 febbraio 1861 B. L. I. n. 20 e da altre leggi vigenti alla Dieta provinciale e alla Giunta provinciale.

Art. 5.

La cooperazione della Giunta provinciale straordinaria al potere legislativo di competenza della Dieta provinciale si esercita nei modi stabiliti nell'ultimo capoverso dell'art. 3 del R. decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1269. Quando il Governo trasmetta per le deliberazioni della Giunta provinciale straordinaria

una proposta di provvedimento legislativo di competenza della Dieta provinciale [illegible] ad iniziativa della Giunta provinciale straordinaria qualora la deliberazione non segua entro il termine di quattro settimane.

Art. 6.

È data facoltà alla Giunta provinciale straordinaria di demandare l'esecuzione delle proprie deliberazioni: lo studio di determinati affari di propria competenza e il disbrigo degli atti di ordinaria amministrazione ad una Giunta provinciale esecutiva con sede a Trento eletta dal proprio seno e presieduta dal presidente della Giunta provinciale straordinaria.

La stessa Giunta provinciale straordinaria delibererà sul numero dei membri di tale Giunta esecutiva, il quale non potrà essere inferiore a tre compreso il presidente.

Il presidente della Giunta provinciale esecutiva nomina il proprio sostituto scegliendolo tra i membri della stessa.

Il presidente può affidare a singoli membri della Giunta provinciale anche in via permanente lo studio di singoli affari e l'esecuzione di deliberazioni della Giunta per singole materie.

Art. 7.

L'elezione dei membri della Giunta provinciale esecutiva segue per scrutinio segreto, alla presenza, oltre che del presidente, di almeno la metà dei membri della Giunta provinciale straordinaria, a maggioranza assoluta di voti. Alla votazione partecipa anche il presidente.

Se dopo due votazioni consecutive nessuno dei membri ha riportato maggioranza assoluta di voti, si procederà al ballottaggio fra coloro che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione. Nell'elezione di ballottaggio sono nulli i voti dati a persone non comprese nel ballottaggio ed è eletto chi ha riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti si provvederà al sorteggio dell'eletto.

Art. 8.

Per ciascun membro della Giunta provinciale esecutiva sarà eletto, con le modalità di cui al precedente articolo, un sostituto.

Art. 9.

Alla trattazione degli affari da parte della Giunta provinciale straordinaria, si applicano analogicamente le disposizioni contenute nei paragrafi 33 39 del regolamento provinciale quando si tratti dell'esercizio di funzioni di competenza della Dieta provinciale, e le disposizioni del paragrafo 42 del regolamento provinciale, quando si tratti di affari di competenza della Giunta provinciale.

Qualora dal regolamento provinciale o da altra norma in vigore sia richiesta per la ratifica di una deliberazione della Dieta provinciale o della Giunta provinciale l'approvazione Sovrana, sarà provveduto con decreto Reale su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, sentito, ove occorra, il ministro competente per ragione di materia.

Art 10.

Alla Giunta provinciale straordinaria non sono applicabili le disposizioni del regolamento provinciale in quanto contrastino con le disposizioni del presente decreto.

Art 11.

Il presente decreto entra in vigore otto giorni dopo la sua pubblicazione ed è demandato al commissario generale civile di provvedere di concerto col presidente della Giunta provinciale straordinaria all'insediamento della stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1747, *che costituisce in Parenzo (Istria) una Giunta provinciale straordinaria.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Regio decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1269;

Veduto il regolamento provinciale vigente per l'Istria;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli effetti dell'art 3 del R. decreto legge 31 agosto 1921, n 1269 è costituita per la provincia dell'Istria una Giunta provinciale straordinaria con sede in Parenzo.

La Giunta provinciale straordinaria è composta di un presidente e di quattordici membri effettivi e sei membri sostituti.

In caso d'impedimento o di assenza il presidente della Giunta provinciale straordinaria è sostituito da un membro della Giunta stessa designato dal presidente e confermato dal commissario generale civile per la Venezia Giulia. L'ordine in cui i membri sostituti sono chiamati a supplire i membri effettivi mancanti, impe-

Art. 2.

È nominato presidente della Giunta provinciale straordinaria l'on. comm. avv. Innocente Chersich, senatore del Regno.

Sono nominati membri effettivi della Giunta provinciale straordinaria i signori:

1. Bregato avv. Giuseppe.
2. Cosulich avv. Giuseppe.
3. Davanzo avv. Piero.
4. Franceschi (de) ing. Italo.
5. Frausin avv. Giovanni.
6. Matejcic prof. Francesco.
7. Mrach prof. Giovanni.
8. Pangero Giuseppe.
9. Percich avv. Noè.
10. Poscio avv. Giovanni.
11. Sambo dott. Domenico.
12. Sbisà avv. Tullio.
13. Vernier avv. Iginio.
14. Vratovic avv. Emerico.

Sono nominati membri sostituti i signori:

1. Benussi dott Andrea.
2. Corazza avv. Angelo.
3. Dorcic Giovanni.
4. Flego Francesco.
5. Nobile dott. Carlo.
6. Ponis avv. Oliviero.

Art. 3.

La Giunta provinciale straordinaria delibera le indennità da assegnarsi, a carico dei fondi provinciali al presidente e ai membri della Giunta stessa.

Tale deliberazione dovrà essere approvata dal commissario generale civile.

Art. 4.

Alla Giunta provinciale straordinaria spetta l'esercizio delle funzioni amministrative demandate dal regolamento provinciale e da altre leggi vigenti alla Dieta provinciale e alla Giunta provinciale.

Art. 5.

La cooperazione della Giunta provinciale straordinaria al potere legislativo di competenza della Dieta provinciale si esercita nei modi stabiliti nell'ultimo capoverso dell'art. 3 del decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1269.

Quando il Governo del Re trasmetta per le deliberazioni della Giunta provinciale straordinaria una proposta di provvedimento legislativo di competenza della Dieta provinciale, si riterrà data l'adesione della Giunta provinciale straordinaria qualora la deliberazione non segua entro il termine di quattro settimane

Art. 6.

È data facoltà alla Giunta provinciale straordinaria di demandare l'esecuzione delle proprie deliberazioni, lo studio di determinati affari di propria competenza e il disbrigo degli atti di ordinaria amministrazione ad una Giunta provinciale esecutiva, eletta dal proprio seno e presieduta dal presidente della Giunta provinciale straordinaria.

A tale scopo la Giunta provinciale delibererà sul numero dei membri di tale Giunta esecutiva, il quale non potrà essere maggiore del numero dei membri della Giunta provinciale ordinaria, stabilito nel regolamento provinciale.

Il presidente della Giunta provinciale esecutiva nomina il proprio sostituto scegliendolo tra i membri della stessa.

Art. 7.

L'elezione dei membri della Giunta Provinciale esecutiva segue per scrutinio segreto alla presenza, oltre che del presidente di almeno la metà dei membri della Giunta provinciale straordinaria, a maggioranza assoluta di voti. Alla votazione partecipa anche il presidente.

Se dopo due votazioni consecutive nessuno dei membri ha riportato maggioranza assoluta di voti, si procederà al ballottaggio fra coloro che hanno riportato maggioranza di voti nella seconda votazione. Nell'elezione di ballottaggio sono nulli i voti dati a persone non comprese nel ballottaggio ed è eletto chi ha riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti il presidente procede al sorteggio dell'eletto.

Art. 8.

Per ciascun membro della Giunta provinciale esecutiva sarà eletto, con le modalità di cui al precedente articolo, un sostituto.

Art. 9.

I membri della Giunta provinciale esecutiva dovranno prendere dimora a Parenzo durante il tempo necessario al disbrigo degli affari.

Art. 10.

Alla trattazione degli affari da parte della Giunta provinciale straordinaria si applicano analogicamente le disposizioni contenute nei paragrafi 33-39 del regolamento provinciale per l'Istria nel testo allegato alla patente 26 febbraio 1861 B. L. I. n. 20, quando si tratti dell'esercizio di funzioni di competenza della Dieta provinciale; e le disposizioni del paragrafo 42 del regolamento provinciale nel testo allegato alla patente 26 febbraio 1861 B. L. I. n. 20, quando si tratti di affari di competenza della Giunta provinciale.

Qualora dal regolamento provinciale o da altra norma in vigore si richieda per la validità di una deliberazione della Dieta provinciale o della Giunta provinciale l'approvazione Sovrana, sarà provveduto con decreto Reale su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, sentito, ove occorra, il ministro competente per ragione di materia.

Art. 11

Le discussioni e le deliberazioni della Giunta provinciale straordinaria in affari di competenza della

Dieta provinciale saranno raccolte in appositi verbali di cui sarà trasmessa copia, per il tramite del commissario generale civile, alla presidenza del Consiglio dei ministri.

Art 12.

Alla Giunta provinciale straordinaria non sono applicabili le disposizioni del regolamento provinciale per l'Istria, allegato alla patente 26 febbraio 1861 B. L. P., n. 33, e quelle delle leggi 20 maggio 1870, B. L. P., n. 33, e 17 maggio 1908 B. L. P., n. 17, in quanto contrastino con le disposizioni del presente decreto.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore otto giorni dopo la sua pubblicazione ed è demandato al commissario generale civile per la Venezia Giulia di provvedere di concerto col presidente della Giunta provinciale straordinaria all'insediamento della stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli* : RODINÒ.

Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1748, *che costituisce in Gorizia una Giunta provinciale straordinaria.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto legge 31 agosto 1921, n. 1269;

Veduto il regolamento provinciale per la provincia di Gorizia e Gradisca;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli effetti dell'art. 3 del R. decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1269, è costituita per la provincia di Gorizia e Gradisca e per i territori annessi della Carinzia e della Carniola ad essa aggregati, una Giunta provinciale straordinaria con sede in Gorizia.

La Giunta provinciale straordinaria è composta di un presidente e di dieci membri effettivi e quattro membri sostituti.

In casi d'impedimento o di assenza il presidente della Giunta provinciale straordinaria è sostituito da un membro della Giunta stessa designato dal presidente e confermato dal commissario generale civile per la Venezia Giulia. L'ordine in cui i membri sostituti sono chiamati a supplire i membri effettivi mancanti, impediti od assenti, è stabilito dal presidente.

Art. 2.

È nominato presidente della Giunta provinciale straordinaria il comm. dott. Luigi Pettarin.

Sono nominati membri effettivi della Giunta provinciale straordinaria i signori:

1. Besednjak dott. Engelberto.
2. Bonavia dott. Giovanni.
3. Gregorcic dott. Antonio.
4. Krizman Ignazio.
5. Pascoli dott. Valentino.
6. Pellaschier Francesco.
7. Pontoni Antonio.
8. Treven Carlo.
9. Tuma dott. Enrico.
10. Zottig Giorgio.

Sono nominati membri sostituti i signori:

1. Marchesini-Piemontese dott. Antonio.
2. Mikuz Antonio.
3. Obkak don Carlo.
4. Rizzatti Mario

Art. 3.

La Giunta provinciale delibera le indennità da assegnarsi a carico dei fondi provinciali, al presidente e ai membri della Giunta stessa.

Tale deliberazione dovrà essere approvata dal commissario generale civile.

Art. 4.

Alla Giunta provinciale straordinaria spetta l'esercizio delle funzioni amministrative demandate dal regolamento provinciale e da altre leggi vigenti alla Dieta provinciale.

Art. 5.

La cooperazione della Giunta provinciale straordinaria al potere legislativo di competenza della Dieta provinciale si esercita nei modi stabiliti dall'ultimo capoverso dell'art. 3 del R. decreto-legge 31 agosto 1921 n. 1269.

Quando il Governo del Re trasmetta le deliberazioni della Giunta provinciale straordinaria una proposta di provvedimento legislativo di competenza della Dieta provinciale si riterrà data l'adesione della Giunta provinciale straordinaria qualora la deliberazione non segua entro il termine di quattro settimane.

Art. 6.

È data facoltà alla Giunta provinciale straordinaria di demandare l'esecuzione delle proprie deliberazioni, lo studio di determinati affari di propria competenza e il disbrigo degli atti di ordinaria amministrazione ad una Giunta provinciale esecutiva eletta dal proprio seno e presieduta dal presidente della Giunta provinciale straordinaria.

A tale scopo la Giunta provinciale straordinaria delibererà sul numero dei membri di tale Giunta esecutiva, il quale non potrà essere maggiore del numero dei membri della Giunta provinciale ordinaria stabilito dal regolamento provinciale per Gorizia e Gradisca.

Il presidente della Giunta provinciale esecutiva nomina il proprio sostituto scegliendolo tra i membri della stessa.

Art. 7.

L'elezione dei membri della Giunta provinciale esecutiva segue per scrutinio segreto alla presenza, oltre che del presidente, di almeno la metà dei membri della Giunta provinciale straordinaria, a maggioranza assoluta di voti. Alla votazione partecipa anche il presidente.

Se dopo due votazioni consecutive nessuno dei membri ha riportato maggioranza assoluta di voti, si procederà al ballottaggio fra coloro che hanno riportato maggior numero di voti nella seconda votazione. Nell'elezione di ballottaggio sono nulli i voti dati a persone non comprese nel ballottaggio e resta eletto chi ha riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti il presidente provvede al sorteggio dell'eletto.

Art. 8

Per ciascun membro della Giunta provinciale esecutiva sarà eletto con le modalità di cui al precedente articolo, un sostituto.

Art. 9

I membri della Giunta provinciale esecutiva dovranno prendere dimora a Gorizia durante il tempo necessario al disbrigo degli affari.

Art. 10.

Alla trattazione degli affari da parte della Giunta provinciale straordinaria si applicano analogamente le disposizioni contenute nei paragrafi 33-39 del regolamento provinciale per la provincia di Gorizia e Gradisca quando si tratti dell'esercizio di funzioni di competenza della Dieta provinciale, e le disposizioni del paragrafo 42 del regolamento provinciale quando si tratti di affari di competenza della Giunta provinciale.

Qualora dal regolamento provinciale o da altra norma in vigore si richieda per la validità di una deliberazione della Dieta provinciale o della Giunta provinciale l'approvazione Sovrana, sarà provveduto con decreto Reale su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, sentito, ove occorra, il ministro competente per ragione di materia.

Art. 11.

Le discussioni o le deliberazioni della Giunta provinciale straordinaria in affari di competenza della Dieta provinciale saranno raccolte in appositi verbali, di cui sarà trasmessa copia, per il tramite del commissario generale civile, alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 12.

Alla Giunta provinciale straordinaria non sono applicabili le disposizioni dei regolamenti provinciali per Gorizia e Gradisca, per la Carinzia e per la Carniola che contrastino con le disposizioni del presente decreto.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore otto giorni dopo la sua pubblicazione ed è demandato al commissario generale civile per la Venezia Giulia di provvedere di concerto con il presidente della Giunta provinciale straordinaria all'insediamento della stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

Visto. *Il guardasigilli*: RODINO.

Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1741, che costituisce *a Zara una Giunta provinciale straordinaria*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1269;

Veduto il regolamento provinciale per la Dalmazia;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per il territorio della Dalmazia, annesso al Regno d'Italia, è costituita agli effetti dell'art. 3 del R. decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1269, una Giunta provinciale straordinaria con sede a Zara.

La Giunta provinciale straordinaria è composta di un presidente e di tre membri.

In casi d'impedimento il presidente della Giunta provinciale straordinaria sarà sostituito da un membro della Giunta stessa designato dal presidente e confermato dal commissario civile di Zara.

Art. 2.

È nominato presidente della Giunta provinciale straordinaria l'avv. Giovanni Lubin.

Sono nominati membri della Giunta provinciale straordinaria i signori:

- dottor Francesco Madirazza
- Marco Perlini
- conte Antonio de Begna Possedaria.

Art. 3

La Giunta provinciale straordinaria delibera le indennità da assegnarsi, a carico dei fondi provinciali, al presidente e ai membri della Giunta stessa.

Tale deliberazione dovrà essere approvata dal commissario civile di Zara.

Art. 4.

Alla Giunta provinciale straordinaria spetta l'esercizio delle funzioni amministrative demandate dal regolamento provinciale e da altre leggi in vigore alla Dieta provinciale e alla Giunta provinciale.

Art. 5.

La cooperazione della Giunta provinciale straordinaria al potere legislativo si esercita nei modi stabiliti nell'ultimo capoverso dell'art. 3 del R. decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1269.

Quando il Governo del Re trasmetta per le deliberazioni della Giunta provinciale straordinaria una proposta di provvedimento legislativo di competenza della Dieta provinciale si terrà data l'adesione della Giunta provinciale straordinaria, quando la deliberazione non segua entro il termine di quattro settimane.

Art. 6.

I membri della Giunta provinciale straordinaria dovranno prendere dimora a Zara durante il tempo necessario al disbrigo degli affari.

Art. 7.

Alla trattazione degli affari da parte della Giunta provinciale straordinaria si applicano analogicamente le disposizioni contenute nei paragrafi 32-38 del regolamento provinciale quando si tratti dell'esercizio di funzioni di competenza della Dieta provinciale e le disposizioni di cui al paragrafo 41 del regolamento provinciale, quando si tratti di affari di competenza della Giunta provinciale.

Qualora dal regolamento provinciale o da altra norma in vigore si richieda per la validità di una deliberazione della Dieta provinciale o della Giunta provinciale l'approvazione Sovrana, sarà provveduto con decreto Reale, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri sentito, ove occorra, il ministro competente per ragione di materia.

Art. 8

Le discussioni e deliberazioni della Giunta provinciale straordinaria in affari di competenza della Dieta provinciale saranno raccolte in appositi verbali, di cui sarà trasmessa copia per il tramite del commissario civile alla presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 9.

Alla Giunta provinciale straordinaria non trovano applicazione le disposizioni del regolamento provinciale in quanto contrastino con le disposizioni del presente decreto.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore otto giorni dopo la sua pubblicazione ed è demandato al commissario civile di Zara di provvedere di concerto con il presidente della Giunta provinciale straordinaria all'insediamento della stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 24 novembre 1921, n. 1743. ***contenente modificazioni dell'art. 63 del regolamento per la esecuzione della legge 8 giugno 1874, n. 1938, sull'esercizio delle professioni di avvocato e procuratore.***

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 26 luglio 1874, n. 2012, per la esecuzione della legge sugli avvocati e procuratori;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 63 del R. decreto 26 luglio 1874, n 2012, che approva il regolamento per la esecuzione della legge sull'esercizio delle professioni di avvocato e procuratore, è sostituito dal seguente:

« Art. 63. — I Consigli dell'ordine, pel parere sulle note dei compensi di cui è parola nell'art. 294 della tariffa civile, non potranno stabilire un contributo maggiore di lire cinque per le parcelle di un importo di L. 200 a 500; di lire dieci per quelle di L. 500 a mille, e così di seguito con l'aumento di lire due per ogni 500 lire, fino al massimo complessivo di lire cinquanta ».

Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — RODINÒ

Visto *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 3 luglio 1921, n. 1744, ***che sostituisce la tabella D annessa al regolamento 15 luglio 1909, n 541 circa la concessione di indennità di disagiata residenza al personale carcerario addetto a determinate case penali.***

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 68 del regolamento per la carriera degli impiegati dell'Amministrazione delle carceri e dei riformatori, approvato con R. decreto 15 luglio 1909, n 541;

Ritenuto che col nuovo ordinamento pel personale dell'Amministrazione carceraria, stabilito col R. decreto-legge 25 aprile 1920, n. 688, si rende necessario modificare la tabella *D* annessa al regolamento precitato;

Ritenuta la necessità di elevare la misura delle indennità annue stabilite nella stessa tabella, raggruppando in due categorie, anzichè in tre, le località in-

dicate in essa, e comprendendovi quella di Portolongone;

Considerata la necessità per uniformità di trattamento, di stabilire una indennità speciale anche per il personale di basso servizio (inservienti);

Sentito il Consiglio di Stato in adunanza generale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Alla tabella *D* annessa al regolamento approvato con R. decreto 15 luglio 1909, n. 541, è sostituita la seguente:

Qualità	Stato di famiglia	A. Castiadas-Isili, Bitti e Pianosa		B. Asinara, Capraia, Gorgona, Santo Stefano, Portolongone	
		per i primi 2 anni	dopo i primi 2 anni	per i primi 2 anni	dopo i primi 2 anni
Direttori	Celibi o vedovi senza prole	1300	1500	900	1100
	Ammogliati senza prole	1500	1700	1100	1300
	Ammogliati o vedovi con prole	1700	2000	1300	1500
Già vice direttori, segretari e ragionieri capi	Celibi o vedovi senza prole	1000	1200	800	1000
	Ammogliati senza prole	1200	1400	1000	1200
	Ammogliati o vedovi con prole	1400	1600	1200	1400
Ragionieri	Celibi o vedovi senza prole	900	1100	700	900
	Ammogliati senza prole	1000	1200	900	1100
	Ammogliati o vedovi con prole	1100	1300	1100	1300
Archivisti ed applicati	Celibi o vedovi senza prole	800	1000	600	800
	Ammogliati senza prole	900	1100	800	900
	Ammogliati o vedovi con prole	1000	1200	900	1100
Alunni	Celibi o vedovi senza prole	700	800	500	700
	Ammogliati senza prole	800	900	600	800
	Ammogliati o vedovi con prole	900	1000	700	900
Medici - Farmacisti - Agronomi - Ispettori agronomi - Assistenti agronomi	Celibi o vedovi senza prole	700	900	500	700
	Ammogliati senza prole	800	1000	600	800
	Ammogliati o vedovi con prole	900	1100	700	900
Cappellani	....	700	900	500	700
Inservienti	Celibi o vedovi senza prole	500	600	400	500
	Ammogliati senza prole	600	700	500	600
	Ammogliati o vedovi con prole	700	800	600	700

Il presente decreto avrà attuazione a decorrere dal 1° luglio 1921;

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.